

Giudici onorari: ferma la cessazione dal servizio a 72 anni

Corte Cost., ordinanza 23 maggio 2013 n. 100 (Pres. Gallo, rel. Carosi)

ORDINAMENTO GIUDIZIARIO - GIUDICE ONORARIO DI TRIBUNALE - PREVISTA CESSAZIONE DAL SERVIZIO AL COMPIMENTO DEL SETTANTADUESIMO ANNO DI ETÀ ANZICHÉ AL COMPIMENTO DEL SETTANTACINQUESIMO ANNO DI ETÀ (Art. 42 sexies, c. 1°, lett. a), del regio decreto del 30/01/1941, n. 12)

E' manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 42-sexies, primo comma, lettera a), del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12 (Ordinamento giudiziario), sollevata, in riferimento agli articoli 3 e 97 della Costituzione, nella parte in cui prevede per i giudici onorari la cessazione dal servizio al compimento del settantaduesimo anno di età anziché al compimento del settantacinquesimo. L'art. 106, secondo comma, Cost. rimette alla discrezionale valutazione del legislatore ordinario se ammettere, o meno, la nomina di magistrati onorari, con la conseguenza che tale facoltà evidentemente comprende anche quella di stabilire, con norme di carattere organizzatorio, a quali condizioni e in presenza di quali presupposti detti magistrati debbano in concreto esercitare le funzioni loro affidate. Nessun raffronto, ai fini del giudizio di eguaglianza, può essere fatto tra le posizioni delle varie categorie di magistrati onorari che svolgono a diverso titolo e in diversi uffici funzioni giurisdizionali, trattandosi di una pluralità di situazioni, differenti tra loro, per le quali il legislatore nella sua discrezionalità ben può stabilire trattamenti economici differenziati e non rientra nelle sue funzioni ma nella discrezionalità del legislatore stabilire se e quale indennità sia dovuta ai funzionari onorari per l'opera da essi prestata.

ORDINANZA N. 100
ANNO 2013

IL CASO.it

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori: Presidente: Franco GALLO; Giudici : Luigi MAZZELLA, Gaetano SILVESTRI, Sabino CASSESE, Giuseppe TESAURO, Paolo Maria NAPOLITANO, Giuseppe FRIGO, Alessandro CRISCUOLO, Paolo GROSSI, Giorgio LATTANZI, Aldo CAROSI, Marta CARTABIA, Sergio MATTARELLA, Mario Rosario MORELLI, Giancarlo CORAGGIO,

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 42-sexies, primo comma, lettera a), del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12 (Ordinamento giudiziario), promossi dal Tribunale amministrativo regionale per il Lazio con ordinanze del 1° agosto 2012 e del 25 ottobre 2012, iscritte al n. 280 del registro ordinanze 2012 ed al n. 11 del registro ordinanze 2013 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale

della Repubblica n. 50, prima serie speciale, dell'anno 2012 e n. 6, prima serie speciale, dell'anno 2013.

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nella camera di consiglio del 24 aprile 2013 il Giudice relatore Aldo Carosi.

Ritenuto che il Tribunale amministrativo regionale per il Lazio, sezione prima, con ordinanza depositata il 1° agosto 2012 (R.O. n. 280 del 2012) e con ordinanza depositata il 25 ottobre 2012 (R.O. n. 11 del 2013), ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell'articolo 42-sexies, primo comma, lettera a), del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12 (Ordinamento giudiziario), in riferimento agli articoli 3 e 97 della Costituzione;

che nel primo dei giudizi a quibus (R.O. n. 280 del 2012) il rimettente, in punto di fatto, espone che l'attore nel giudizio principale, vice-procuratore onorario (VPO) presso la procura della Repubblica del Tribunale di Napoli, ha impugnato il provvedimento di rigetto della sua istanza di proroga dell'incarico di giudice onorario, fondata sull'art. 15 del decreto-legge 22 dicembre 2011, n. 212 (Disposizioni urgenti per l'efficienza della giustizia civile), convertito dalla legge 17 febbraio 2012, n. 10;

che detta istanza è stata respinta sulla base dell'art. 42-sexies, primo comma, lettera a), del r.d. n. 12 del 1941, che dispone la cessazione dal servizio di giudice onorario al compimento del settantaduesimo anno di età;

che il vice-procuratore onorario chiede che gli venga applicato il limite di settantacinque anni di età, richiamando, tra l'altro, l'art. 21 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, la quale avrebbe sancito espressamente il divieto di ogni discriminazione, l'art. 3 Cost., l'art. 2, commi 1 e 2, del decreto legislativo 1993, n. 216 (recte: decreto legislativo 9 luglio 2003, n. 215, recante «Attuazione della direttiva 2000/43/CE per la parità di trattamento tra le persone indipendentemente dalla razza e dall'origine etnica»), nonché gli artt. 3 e 10-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi) e denunciando l'incompetenza dell'organo che ha emanato l'atto;

che il TAR, rilevando che il ricorrente avrebbe raggiunto il limite di età previsto dalla legge per la cessazione dal relativo incarico in data anteriore al termine di proroga fissato dal citato art. 15 del d.l. n. 212 del 2011 e ritenendo di non poter procedere alla disapplicazione dell'art. 42-sexies, primo comma, lettera a), del r.d. n. 12 del 1941, in quanto non esisterebbe una disciplina self-executing applicabile alla fattispecie oggetto del giudizio, dubita della legittimità costituzionale dell'art. 42-sexies del r.d. n. 12 del 1941, in riferimento agli artt. 3 e 97 Cost.;

che ad avviso del TAR, stante la discrezionalità del legislatore nell'individuazione del termine di cessazione dalle funzioni giurisdizionali, la non manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale in esame sussisterebbe in riferimento all'art. 3 Cost., sotto il profilo della irragionevole disparità di trattamento;

che secondo il rimettente la situazione dei giudici onorari di tribunale sarebbe del tutto omogenea a quella di altri giudici onorari, quali i giudici di pace ed i giudici tributari, per i quali è prevista la cessazione dalle funzioni al compimento del settantacinquesimo anno di età;

che anche in riferimento ai principi di efficienza e di buon andamento dell'amministrazione di cui all'art. 97 Cost., il TAR dubita della legittimità della norma, la quale precluderebbe all'amministrazione di giovare dell'opera di un giudice già formato;

che nell'atto di intervento depositato in cancelleria l'8 gennaio 2013, il Presidente del Consiglio dei ministri ha sostenuto la manifesta infondatezza della questione sollevata dal TAR per il Lazio;

che quanto al profilo di illegittimità costituzionale per violazione dell'art. 3 Cost., il Presidente del Consiglio dei ministri osserva che rientrerebbe nella discrezionalità del legislatore trattare diversamente situazioni non omogenee;

che nell'ordinamento giudiziario la disciplina inerente ai magistrati onorari appare estremamente differenziata quanto ai suddetti limiti di età;

che alla ragionevolezza del trattamento differenziato conseguirebbe l'infondatezza dell'asserita violazione dell'art. 97 Cost.;

che nel procedimento cui si riferisce l'ordinanza R.O. n. 11 del 2013 il rimettente, in punto di fatto, espone che l'attore nel giudizio principale, giudice onorario (GOT) presso il Tribunale ordinario di Verona, ha già impugnato, con separato ricorso, dinnanzi al Tribunale amministrativo per il Veneto il provvedimento di rigetto della sua istanza di proroga dell'incarico relativo alle esecuzioni immobiliari e che tale giudizio è stato sospeso in quanto il giudice adito ha ritenuto non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 42-sexies, primo comma, lettera a), del r.d. n. 12 del 1941 in relazione agli artt. 3 e 97 Cost.;

che nel giudizio pendente dinnanzi al TAR per il Lazio, dal quale proviene l'odierna ordinanza, l'attore ha impugnato due delibere del Consiglio superiore della magistratura e il decreto ministeriale del 14 maggio 2012, atti in forza dei quali è stato dichiarato decaduto dall'incarico di GOT;

che il GOT chiede che gli venga applicato il limite di settantacinque anni di età, richiamando, tra l'altro, l'art. 13 del Trattato istitutivo della Comunità europea (ora art. 10 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea), la Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, la quale avrebbe sancito espressamente il diritto di eguaglianza di fronte alla legge (art. 20) ed il divieto di ogni discriminazione (art. 21), la direttiva 2000/43/CE del Consiglio del 27 novembre 2000, che stabilisce un quadro generale per la parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro, il decreto legislativo 9 luglio 2003, n. 215 (Attuazione della direttiva 2000/43/CE per la parità di trattamento tra le persone indipendentemente dalla razza e dall'origine etnica);

che il Tar per il Lazio, sezione prima, ritiene di aderire all'ordinanza del TAR per il Veneto depositata presso la cancelleria della Corte ed iscritta al R.O. n. 190 del 2012 e all'ordinanza della medesima sezione prima, depositata presso la cancelleria della Corte ed iscritta al R.O. n. 280 del 2012 e ripete in modo pressoché pedissequo le argomentazioni contenute nei citati atti quanto ai profili della rilevanza e della non manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale sollevata;

che in punto di rilevanza tuttavia il giudice a quo offre alcune considerazioni in ordine alla questione pregiudiziale avanzata dalla difesa erariale, che eccepisce il difetto di giurisdizione del TAR per il Lazio in forza dell'art. 4, comma 2, del d.lgs. n. 216 del 2003 (recte: n. 215): sul punto il giudice rileva che la fattispecie oggetto del giudizio non verterebbe in tema di atti discriminatori

ovvero del diritto a non subire discriminazioni e sostiene che la materia del contendere rientrerebbe nella generale giurisdizione di legittimità del giudice amministrativo, connessa agli interessi legittimi ai sensi dell'art. 7 del codice del processo amministrativo.

Considerato che il TAR rimettente in entrambe le ordinanze censura l'art. 42-sexies, primo comma, lettera a), del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12 (Ordinamento giudiziario), per violazione degli artt. 3 e 97 della Costituzione;

che la figura del giudice onorario trova il proprio fondamento nell'art. 106, secondo comma, Cost., che rimette al legislatore la facoltà di istituire tale categoria di magistrati;

che in più occasioni questa Corte ha affermato che «l'invocato art. 106, secondo comma, Cost. rimette alla discrezionale valutazione del legislatore ordinario se ammettere, o meno, la nomina di magistrati onorari, con la conseguenza che tale facoltà evidentemente comprende anche quella di stabilire, con norme di carattere organizzatorio, a quali condizioni e in presenza di quali presupposti detti magistrati debbano in concreto esercitare le funzioni loro affidate» (in tal senso le ordinanze n. 132 del 1989 e n. 1055 del 1988);

che la Corte ha chiarito altresì che «nessun raffronto, ai fini del prospettato giudizio di eguaglianza, può essere fatto tra le posizioni delle varie categorie di magistrati onorari che svolgono a diverso titolo e in diversi uffici funzioni giurisdizionali, trattandosi di una pluralità di situazioni, differenti tra loro, per le quali il legislatore nella sua discrezionalità ben può stabilire trattamenti economici differenziati» e che «non rientra nelle sue funzioni ma nella discrezionalità del legislatore stabilire se e quale indennità sia dovuta ai funzionari onorari per l'opera da essi prestata» (ordinanze n. 479 del 2000 e n. 377 del 1987);

che per altri magistrati onorari appartenenti all'ordine giudiziario, ai sensi dell'art. 4, secondo comma, del r.d. n. 12 del 1941, è previsto un limite di età per la cessazione dal servizio maggiore rispetto a quello stabilito per i GOT, come nel caso dei giudici di pace (art. 7, comma 2, della legge 21 novembre 1991, n. 374, recante «Istituzione del giudice di pace»), ovvero coincidente con il suddetto limite, come per i vice procuratori (art. 71, secondo comma, del r.d. n. 12 del 1941), ovvero ancora non è previsto alcun limite, come per gli esperti che compongono il tribunale per i minorenni, previsti all'art. 50 del r.d. n. 12 del 1941;

che sono definiti giudici onorari, sebbene non siano disciplinati nella legge sull'ordinamento giudiziario, i giudici onorari aggregati (GOA), per i quali il suddetto limite coincide con il compimento del settantaduesimo anno di età (art. 4 della legge 22 luglio 1997, n. 276, recante «Disposizioni per la definizione del contenzioso civile pendente: nomina di giudici onorari aggregati e istituzione delle sezioni stralcio nei tribunali ordinari») e che per figure assimilabili ai giudici onorari, quali gli esperti che compongono le sezioni specializzate agrarie (art. 2 della legge 2 marzo 1963, n. 320, recante «Disciplina delle controversie innanzi alle Sezioni specializzate agrarie»), e il Tribunale di sorveglianza (art. 70, commi 3 e 4, della legge 26 luglio 1975, n. 354, recante «Norme sull'ordinamento penitenziario e sull'esecuzione delle misure privative e limitative della libertà»), non è stabilito alcun limite di età per la durata dell'ufficio, mentre i componenti delle commissioni tributarie cessano dall'incarico al compimento del settantacinquesimo anno di età (art. 11, comma 2, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545, recante «Ordinamento degli organi speciali di giurisdizione tributaria ed organizzazione degli uffici di collaborazione in attuazione della delega al Governo contenuta nell'art. 30 della legge 30 dicembre 1991, n. 413»);

che nell'ambito del comparto unitariamente considerato dei giudici onorari e delle figure ad essi assimilabili, in quanto distinto da quello dei giudici di carriera, nel rispetto dell'esigenza

costituzionale di assicurare l'indipendenza e l'imparzialità nell'esercizio della funzione giurisdizionale, è presente una pluralità di figure tra loro differenti quanto alla ratio ispiratrice della loro istituzione e correlativamente alla posizione assunta nell'ambito dell'ordinamento giudiziario, sia per i profili amministrativi che per quelli retributivi, e che tali diversità non possono ritenersi indifferenti ai fini della determinazione dei limiti di età per la cessazione dell'incarico;

che relativamente al prolungamento dell'età pensionabile si deve riconoscere un'ampia discrezionalità al legislatore con il solo limite della manifesta arbitrarietà (sentenza n. 422 del 1994 e ordinanza n. 380 del 1994);

che deve dunque escludersi l'esistenza di un limite unico di età generale per l'intero settore pubblico, essendo previsti limiti diversi a seconda delle categorie di personale (sentenze n. 162 del 1997, n. 238 del 1988 e n. 422 del 1994);

che da quanto argomentato emerge che la disciplina assunta come *tertium comparationis* dal giudice rimettente è eterogenea e che il legislatore ha differenziato l'età pensionabile delle diverse figure di giudice onorario nell'esercizio non irragionevole della sua discrezionalità;

che pertanto non è ravvisabile alcuna violazione del principio di eguaglianza e le censure riferite all'art. 3 Cost. sono manifestamente infondate;

che è altresì manifestamente infondata la censura riferita all'art. 97 Cost;

che, secondo il costante orientamento di questa Corte, la violazione del principio di buon andamento della pubblica amministrazione non può essere invocata se non per l'arbitrarietà e la manifesta irragionevolezza della disciplina denunciata, combinandosi, sotto questo profilo, con il riferimento all'art. 3 Cost. ed implicando lo svolgimento di un giudizio di ragionevolezza sulla legge censurata (sentenze n. 243 del 2005, n. 63 e n. 306 del 1995; n. 250 del 1993);

che tale manifesta irragionevolezza non ricorre nel caso di specie, non essendo la diversa determinazione dell'età pensionabile in grado di incidere sul buon andamento, poiché l'avvicinarsi del personale per il raggiungimento di limiti di età costituisce un evento fisiologico nella dinamica organizzativa della pubblica amministrazione;

che questa Corte ha dichiarato la manifesta infondatezza della medesima questione di costituzionalità dell'art. 42-sexies del r.d. n. 12 del 1941 (ordinanza n. 47 del 2013).

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, comma 2, delle norme integrative per i giudizi avanti alla Corte costituzionale.

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

riuniti i giudizi,

dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'articolo 42-sexies, primo comma, lettera a), del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12 (Ordinamento giudiziario), sollevata, in riferimento agli articoli 3 e 97 della Costituzione, dal Tribunale amministrativo regionale per il Lazio, con le ordinanze in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 20 maggio 2013.

F.to:

Franco GALLO, Presidente

Aldo CAROSI, Redattore

Gabriella MELATTI, Cancelliere

Depositata in Cancelleria il 23 maggio 2013.

Il Direttore della Cancelleria

F.to: Gabriella MELATTI

IL CASO.it